

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 44-645

Applicazione in Piemonte del D.M. 22 gennaio 2014. "Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012". Disposizioni procedurali sul nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio e/o al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione.

A relazione degli Assessori Ferrero, Saitta:

Vista la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 309 del 24/11/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

visto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 S. O. del 30/08/2012;

considerato che l'articolo 6, comma 1, "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN) del citato D.Lgs. n. 150/2012 prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

visto il Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014 che ha adottato il suddetto Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2012;

visto che il suddetto Decreto, tra l'altro, ha istituito, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto ed l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

considerato che ai sensi dell'Azione 1.1. comma 6 le Autorità regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari, adottate dalle stesse Regioni o Province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2012;

visto che, prima dell'approvazione del D.Lgs. n. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nonché le autorizzazioni all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, erano rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", ora parzialmente abrogato ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.Lgs 150/2012;

vista la DGR n. 30-6196 del 29.7.2013 che, tra l'altro, ha disposto che, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e dell'attivazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, continuasse ad effettuarsi secondo la previgente normativa, in conformità a quanto previsto dal DPR 290/2001;

preso atto che, ai sensi del DM 22.01.2014, Azione A.1.1 comma 7, i certificati rilasciati ai sensi del sopra richiamato DPR 290/2001 sono da considerarsi validi fino alla loro naturale scadenza quinquennale;

stabilito di definire in tre mesi, a partire dal 26 novembre 2014, il periodo in cui gli Enti competenti possono completare, ai sensi del sopra citato DPR 290/2001, il rilascio dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e all'utilizzo nonché alla vendita dei prodotti fitosanitari ai soggetti che abbiano frequentato i corsi istituiti ai sensi della previgente normativa e richiesto il rilascio del certificato di acquisto ("patentino") o di vendita dei prodotti fitosanitari, nonché ai soggetti esentati dalla frequenza dei sopra richiamati corsi per l'acquisto e l'utilizzo, nonché per la vendita dei prodotti fitosanitari che abbiano già richiesto il rilascio del relativo certificato;

visto che, a partire dal 26 novembre 2014, in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, è necessario istituire il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'approvazione delle relative disposizioni procedurali, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs.n. 150/2012, la Regione Piemonte è l'autorità responsabile, a livello territoriale, dell'istituzione del sistema di formazione e del rilascio delle autorizzazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti;

considerato che, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, data dell'entrata a regime del nuovo sistema di formazione, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari, per poter esercitare la loro attività dovranno essere in possesso dei certificati previsti dagli stessi articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. 150/2012;

ritenuto necessario definire con successiva Deliberazione quadro la definizione delle modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dei moduli formativi non finanziati in ambito FEASR ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi nonché dell'iter amministrativo conseguente.

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 ""Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni "";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 “D.lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente“ – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 si dispone che la presente Deliberazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”,

per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

In applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012,

- di approvare le disposizioni procedurali relative al nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all’acquisto e l’utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che, ai sensi del DM 22.01.2014, Azione A.1.1 comma 7, i certificati rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 sono da considerarsi validi fino alla loro naturale scadenza quinquennale;

- di definire in tre mesi, a partire dal 26 novembre 2014, il periodo in cui gli Enti competenti possono completare, ai sensi del sopra citato DPR 290/2001, il rilascio dei certificati di abilitazione rispettivamente all’acquisto e all’utilizzo nonché alla vendita dei prodotti fitosanitari, ai soggetti che abbiano frequentato i corsi istituiti ai sensi della previgente normativa e richiesto il rilascio del certificato di acquisto (“patentino”) o di vendita dei prodotti fitosanitari nonché ai soggetti esentati dalla frequenza dei sopra richiamati corsi per l’acquisto e l’utilizzo nonché per la vendita dei prodotti fitosanitari che abbiano già richiesto il rilascio del relativo certificato.

- di rimandare ad una successiva Deliberazione quadro la definizione delle modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dei moduli formativi non finanziati in ambito FEASR ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi nonché l’iter amministrativo conseguente.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Assessorato Sanità

D.Lgs n. 150/2012

Attuazione Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Decreto 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012

Art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs n. 150/2012 – A1: Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione in Piemonte del Decreto 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 relativamente alle procedure del sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2. Competenze

La competenza per quanto riguarda la funzione di indirizzo e coordinamento in materia nonché la validazione del sistema dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Regionale Agricoltura.

2.1 Certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti

- 1) La competenza riguardo la predisposizione ed emanazione di Bandi nonché di validazione dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura.
- 2) La funzione relativa al rilascio o rinnovo dei certificati è assegnata alle Province o Ente che subentrerà nella gestione delle funzioni in materia di agricoltura (in seguito "Ente competente").
La competenza per territorio viene stabilita in base alla sede di svolgimento dei corsi finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione.

2.2 Certificati di abilitazione per distributori

- 1) La competenza riguardo la predisposizione ed emanazione di Bandi PSR è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura.
- 2) La competenza riguardo la validazione dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura previa consultazione del competente Settore della Direzione Sanità.
- 3) La funzione relativa al rilascio o rinnovo dei certificati è assegnata al Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
La competenza per territorio viene stabilita in base al domicilio del richiedente o, se residente fuori regione, in base alla sede di svolgimento del modulo base dei corsi finalizzati al rilascio dei certificati di abilitazione.

3. Rilascio ex-novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

I certificati di abilitazione vengono rilasciati previa frequenza di un corso di formazione e superamento di un esame mediante somministrazione di test.

3.1 Requisiti di accesso ai corsi

Utilizzatori professionali

Possono accedere ai corsi i soggetti con 18 anni compiuti che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Consulenti

Possono accedere ai corsi i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali, anche triennali.

Distributori

Possono accedere ai corsi i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree, anche triennali, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

3.2 Corsi di formazione

I corsi vertono sulle materie contenute nell'allegato I del DM 22.01.2014 e devono essere erogati attraverso una metodologia formativa attiva a moduli formativi. E' auspicabile l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche in aula o, ove possibile, in campo o da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

I moduli formativi sono così ripartiti:

- a) 1 modulo di base comune a tutte le figure (utilizzatori, distributori e consulenti) per un totale di 20 ore di lezione (vedi allegato 2).
- b) 1 modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori (vedi allegato 2).

I moduli formativi devono essere frequentati dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

I moduli possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning. Le attività, da porsi in atto previa autorizzazione della Regione, devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21.12.2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring

Può essere utilizzato come testo base la "GUIDA ALL'USO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura, approfondendo ed integrando gli argomenti ivi trattati.

La Regione potrà mettere a disposizione altro materiale didattico e/o strumenti multimediali quali video, diapositive ecc., segnalandone le modalità di acquisizione da parte dell'utenza.

I moduli formativi possono essere:

1) finanziati in ambito FEASR:

Tali corsi si riferiscono sia al modulo formativo di base sia al modulo specifico per consulenti e distributori.

Detti moduli sono realizzati sul territorio piemontese da Soggetti accreditati dalla Pubblica Amministrazione e sono gratuiti per gli utenti.

Per il modulo di base, ogni ora di lezione frequentata equivale ad un credito formativo. Pertanto, per la frequenza completa di tale modulo, la Regione riconosce 20 crediti formativi.

Per il modulo specifico per consulenti e distributori vengono riconosciuti 5 crediti (0,625 crediti/ora).

Per la realizzazione dei corsi, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, la Regione provvede ad emanare specifici bandi.

Per coloro già in possesso dell'attestato di frequenza per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (modulo base + modulo B specifico per Datore di Lavoro = 32 ore) la Regione riconosce 1 credito formativo riferito alle caratteristiche e scelta dei DPI.

2) non finanziati in ambito FEASR.

Tali corsi comprendono:

- il modulo formativo di base di 20 ore
- il modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori.

Per la frequenza di tali moduli, la Regione riconosce 20 crediti al modulo formativo di base e 5 crediti formativi al modulo specifico per consulenti e distributori.

La Regione emana una delibera-quadro per le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dei moduli, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, nonché l'iter amministrativo conseguente.

Tali corsi non potranno usufruire di finanziamento da parte della Direzione Agricoltura

I corsi devono essere conformi ai moduli di base e specifici (vedi allegato 2).

3.3. Soggetti gestori dei corsi

La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21.12.2011 e il 25.7.2012.

Per il modulo formativo di base, comune a tutte le figure, nonché per il modulo specifico per consulenti e distributori finanziati in ambito FEASR, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, i soggetti gestori dei corsi sono Enti od Organizzazioni pubblici o privati che devono possedere i seguenti requisiti:

1. nel proprio statuto o atto costitutivo abbiano tra gli scopi quello della formazione professionale;
2. accreditamento ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la macrotipologia C: formazione continua per lavoratori occupati e, nel caso di formazione individuale, anche per la formazione a distanza (FAD).

Per i corsi non finanziati dalla Regione possono essere soggetti gestori oltre agli Enti accreditati ai sensi del punto 2, anche gli Ordini e Collegi professionali, le Università, le ASL.

I Soggetti gestori devono garantire la competenza dei docenti coinvolgendo, ove possibile, esperti delle ASL o altre Istituzioni qualificate in materia.

3.4 Esame

L'esame è collegato al corso per gli utilizzatori nonché al modulo specifico per consulenti e distributori ed è organizzato dal soggetto gestore.

Tali soggetti dovranno accordarsi con gli Enti competenti per le date e gli orari di ogni singolo esame.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenere lo stesso altre due volte. In caso di ulteriore mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà rifrequentare il modulo di base nel caso di utilizzatore professionale; il modulo di base nonché il modulo specifico nel caso di consulenti e distributori.

In ogni caso l'esame dovrà essere superato al massimo entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo.

Utilizzatori professionali

Coloro che hanno frequentato il modulo base di 20 ore per un monte ore non inferiore al 75% (15 ore), sono ammessi a sostenere l'esame consistente nella compilazione di un test effettuato alla presenza di una apposita commissione, nominata dall'Ente competente, composta da:

- un dipendente dell'Ente delegato competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale - competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- un rappresentante del Soggetto gestore dei corsi.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Almeno il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente per territorio.

La quota di partecipazione a carico dell'esaminando verrà definita nei singoli bandi.

L'Ente competente provvede autonomamente ad organizzare l'esame per gli esentati alla frequenza del corso, definendo la data e luogo dello stesso.

La commissione d'esame, nominata dall'Ente competente, sarà composta da:

- un dipendente dell'Ente competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

Consulenti e distributori

Coloro che hanno frequentato il modulo base di 20 ore nonché il modulo specifico di 8 ore per distributori e consulenti, per un monte ore non inferiore al 75%, sono ammessi a sostenere l'esame consistente nella compilazione di un questionario effettuato alla presenza di una apposita commissione, nominata dall'Ente competente, composta da:

- un dipendente dell'Ente competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale - competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- un rappresentante del Soggetto gestore dei corsi.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Almeno il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente per territorio.

La quota di partecipazione a carico dell'esaminando verrà definita, per i corsi finanziati in ambito PSR, nei singoli bandi; per tutti gli altri casi la quota potrà essere stabilita tenendo conto del numero dei soggetti richiedenti la verifica.

Per esigenze organizzative, la Commissione d'esame convocata per la valutazione delle conoscenze degli utilizzatori professionali potrà contestualmente procedere alla valutazione delle conoscenze dei distributori e dei consulenti.

3.5 Esenzioni

Utilizzatori professionali

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente di residenza dell'interessato.

Consulenti

Sono esonerati dalla frequenza al corso di formazione e dall'esame i seguenti soggetti:

- a) gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.;
- b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- d) i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;
- e) gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

Ai fini del rinnovo del certificato, i soggetti indicati ai punti a), c), d) ed e) sono comunque tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di almeno 12 ore o partecipare a seminari e incontri di valore equivalente a 12 crediti formativi.

3.6 Norma transitoria

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni per le modalità di riconoscimento dei moduli ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, i soggetti gestori individuati al punto 3.3 possono attivare corsi di formazione conformi ai moduli di base e specifico (vedi allegato 2) dandone preventiva comunicazione alla Direzione Agricoltura che provvederà ad autorizzare il corso.

4. Rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

I certificati di abilitazione scadono dopo 5 anni dalla data di rilascio.

Essi vengono rinnovati a seguito di richiesta e previa frequenza di corsi o partecipazione a seminari e incontri di valore equivalente a 12 crediti formativi.

4.1 Corsi di aggiornamento /seminari/incontri

I corsi o seminari vertono sulle materie contenute nell'allegato I del DM 22.1.2014 – Corsi di aggiornamento.

Il monte ore (12 ore) deve essere raggiunto attraverso la frequenza a corsi/seminari/incontri basati su un sistema di crediti formativi, da completare nell'arco dei 5 anni di validità del certificato.

Per ottenere il rinnovo del certificato, si devono accumulare almeno 12 crediti formativi.

I corsi/seminari devono essere frequentati dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

Le diverse iniziative cui ha partecipato l'utente, oltre a raggiungere i crediti previsti, devono tenere conto degli argomenti elencati nell'allegato 1 del DM 22.1.2014 – Corsi di aggiornamento.

A. Corsi/seminari finanziati in ambito FEASR

Sono le iniziative svolte nell'ambito PSR Formazione, Informazione e Consulenza nel settore agricolo e realizzate sul territorio piemontese da Soggetti individuati nell'ambito dei bandi dalla Pubblica Amministrazione.

La Regione provvede ad emanare specifici bandi per il riconoscimento delle iniziative e dei relativi crediti.

Tali soggetti dovranno presentare alla Regione proposte di corso o seminario con il dettaglio dei contenuti, durata e proposta crediti.

Sulla base delle proposte presentate dai Soggetti sopra elencati, la Regione provvede alla quantificazione dei relativi crediti formativi riconoscibili.

Per l'attività formativa (corsi) ogni ora di lezione frequentata equivale ad un credito formativo.

Per l'attività informativa (seminari) i crediti verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del seminario.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, l'attività formativa svolta deve essere comprovata dal programma del corso, dalla tenuta di un registro presenze allievi e dal rilascio di un attestato di frequenza mentre l'attività informativa deve essere comprovata dal programma dell'iniziativa, da un elenco dei partecipanti e dal rilascio di un attestato di partecipazione.

B. Corsi/seminari/incontri non finanziati in ambito PSR

Possono essere realizzati da Soggetti quali Enti di formazione accreditati (come indicato al paragrafo 3.3, punto 2), Enti di informazione riconosciuti nell'ambito della misura 1.2 del PSR 2014-2020, Università, Regione, Province, CNR, CRA, CRESO, Tenuta Cannona, OO.PP.AA., Organizzazioni Cooperativistiche, Organizzazioni dei Produttori, Ordini e Collegi professionali, Ditte di prodotti fitosanitari (sono esclusi, per quest'ultime, i corsi e seminari destinati agli utilizzatori).

Per l'attività di aggiornamento (corsi o seminari) i crediti verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del corso, seminario o incontro proposto.

Tali iniziative non potranno usufruire di finanziamento da parte della Direzione Agricoltura

La Regione emana una delibera-quadro esclusivamente ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, a cui possono partecipare i Soggetti prima citati.

Tali soggetti dovranno presentare alla Regione proposte di corso o seminario con il dettaglio dei contenuti, durata e proposta crediti.

Sulla base delle proposte presentate dai Soggetti sopra elencati, la Regione provvede alla quantificazione dei relativi crediti formativi riconoscibili.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, l'attività formativa svolta deve essere comprovata dal programma del corso, dalla tenuta di un registro presenze allievi e dal rilascio di un attestato di frequenza mentre l'attività informativa deve essere comprovata dal programma dell'iniziativa, da un elenco dei partecipanti e dal rilascio di un attestato di partecipazione.

4.2 Norme transitorie

Ai sensi dell'art. A.1.1 comma 7 del DM 22.1.2014, i patentini ed i certificati di abilitazione alla vendita rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/2001, mantengono la validità quinquennale e dovranno essere rinnovati in base alla presente DGR alla loro naturale scadenza.

Gli Enti competenti hanno a disposizione tre mesi per completare, ai sensi del sopra citato DPR 290/2001, il rilascio dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e all'utilizzo nonché alla vendita dei prodotti fitosanitari ai soggetti che abbiano frequentato i corsi istituiti ai sensi della previgente normativa e richiesto il rilascio del certificato di acquisto ("patentino") o di vendita dei

prodotti fitosanitari nonché ai soggetti esentati dalla frequenza dei sopra richiamati corsi per l'acquisto e l'utilizzo nonché per la vendita dei prodotti fitosanitari che abbiano richiesto il rilascio del relativo certificato.

Gli utilizzatori in possesso dei patentini (rilasciati dalle Province ai sensi del DPR 290/2001) nonché i distributori in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (rilasciato dalle ASL ai sensi del DPR 290/2001) le cui abilitazioni andranno in scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di rilascio dei certificati (26 novembre 2014) e fino al 31 dicembre 2015 hanno la possibilità di accumulare i 12 crediti formativi previsti, partecipando alle iniziative formative ed informative come sopra descritte che saranno realizzate in tale periodo.

Gli stessi possono fare richiesta di rinnovo agli Enti di competenza entro il 31 gennaio 2016. Le autorizzazioni scadute entro tale periodo hanno validità per tutto il periodo sopra indicato.

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni per le modalità di riconoscimento dei corsi/seminari/incontri ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, i soggetti gestori individuati al punto 4.1 B) possono attivare tali iniziative conformi all'allegato 2 dandone preventiva comunicazione alla Direzione Agricoltura che provvederà ad autorizzare i corsi/seminari/incontri.

5. Procedura informatica per la gestione dei crediti formativi

Al fine di gestire il sistema di crediti formativi riguardanti sia il rilascio sia il rinnovo dei certificati per utilizzatori, consulenti e distributori, la Regione provvederà, attraverso il CSI Piemonte, alla realizzazione di una procedura informatica specifica per la registrazione dei corsi, moduli formativi o seminari riconosciuti ed i relativi crediti formativi assegnati.

Inoltre la procedura informatica gestirà gli elenchi dei partecipanti a tali iniziative con l'assegnazione dei relativi crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante.

Qualora non fosse disponibile fin dall'inizio tale procedura informatica, la Regione darà indicazioni sulle modalità di gestione della procedura nel periodo transitorio.

6. Sospensioni e revoche dei certificati

6.1 Certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti

Gli Enti competenti hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del DM 22.1.2014.

6.2 Certificati di abilitazione per distributori

Le ASL hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del DM 22.1.2014.

CORSO BASE PER RILASCIO EX NOVO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Modulo formativo comune per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti (20 ore)

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
 - b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
 - c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;

- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
- conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
- conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
- modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

Modulo formativo specifico per la formazione dei distributori e dei consulenti (8 ore)

- Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
 - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
 - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
 - addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
 - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
 - biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
-
- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
 - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
 - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
 - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
 - ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

Utilizzatori professionali

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Distributori

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Consulenti

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.